

N. R.G. 315/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. r.g. **315/2015** promossa da:

HOUDA HAJJAMI rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Guariso e dall'avv. Marta Lavanna
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA N. 30 20122 MILANO presso i
difensori

RICORRENTE

contro

COMUNE DI TORTONA rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluca Marenzi elettivamente
domiciliato in CORSO ALESSANDRIA n.62 TORTONA presso il difensore

Contro

COMUNE DI ALESSANDRIA rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Bellingeri e Claudio
Spinolo elettivamente domiciliato in Alessandria Piazza della Libertà 1

Contro

INPS rappresentato e difeso dall'avv.to Tommaso Parisi elettivamente domiciliato in Alessandria via
Morbelli 34 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In primo luogo si osserva che la domanda che viene proposta con il presente ricorso è diversa da quella esperita ex art.44 D.lgs n.286/98 con la quale si richiedeva l'accertamento della condotta discriminatoria perpetrata dai Comuni di Tortona e di Alessandria e dall'INPS.

Non può pertanto ravvisarsi una ipotesi di ne bis in idem o di preclusione per l'intervenuto giudicato conseguente all'emissione dell'ordinanza 9.12.2014 da parte del Tribunale di Alessandria.

Nella fattispecie risulta violata la disposizione dell'art. 18 del DM 452/2000 che prevede che se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti.

La ricorrente ha presentato domanda di concessione dell'assegno di maternità presso il comune di Tortona in data 1.2.2014 e il 7.4.2014 ha trasferito la propria residenza al Comune di Alessandria.

La mancata trasmissione da parte del Comune di Tortona degli atti relativi al procedimento appare dunque illegittima.

Con comunicazione del 19.12.2014 tramite legale la ricorrente si è resa disponibile a fornire qualsiasi documento ritenuto mancante e ha richiesto al Comune di Tortona di provvedere alla trasmissione degli atti nel Comune di nuova residenza, così come previsto dall'art. 18 del DM 452/2000.

I presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda non sono contestati.

È documentato che in data 24.11.2013 la ricorrente ha dato alla luce il figlio Mohamed Rayan Bouras in Francia.

Non è contestato che la ricorrente, di nazionalità marocchina, sia titolare di permesso di soggiorno CE per ragioni familiari.

Non è neppure contestato che non percepisca altre forme di indennità di cui agli artt.22,66,70 del dlgs. 151/2001.

La Direttiva 2011/98/UE prevede che tutti gli stranieri, regolarmente soggiornanti titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di un permesso di soggiorno che permette loro di lavorare, beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne, tra gli altri, i settori della sicurezza sociale come definiti nel regolamento CE n.883/2004. Tali settori comprendono i trattamenti di famiglia e l'assegno della presente causa rientra tra questi trattamenti.

La norma è chiara e incondizionata e la sua applicazione prescinde dalla attuazione all'interno dello Stato.

Tra l'altro l'Italia è firmataria dell'Accordo euro mediterraneo con il Marocco che prevede che i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono in materia di previdenza sociale di un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

I presupposti per l'accoglimento della domanda erano già esistenti al momento della presentazione e il provvedimento di concessione non è intervenuto solo a causa dell'inottemperanza del Comune di Tortona all'art. 18 del DM 452/2000.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

Il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente deve porsi a carico del Comune di Tortona, mentre tra le altre parti si ritiene ricorrano motivi per la compensazione.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di maternità ex art. 74 dlgs n.151/2001 e condanna l'INPS ad erogare l'assegno richiesto con decorrenza dalla data della domanda.

Dichiara tenuto e condanna il Comune di Tortona in persona del legale rappresentante a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 900 oltre accessori con distrazione in favore dei legali antistatari.

Compensa le spese tra le parti.

Alessandria, 17.6.2015

Il Giudice
dott.ssa FRANCESCA LIPPI

